**OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE GLI – GLO A.S. 2023/2024.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Vista** la legge 107/2015;

**Visto** il D. Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

**Visto** il D. Lgs n.96 del 7 agosto 2019; Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre

2010, n. 183 (art. 24);

**Visto** il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;

**Visto** il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

**Vista** la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

 **Visti** D.M. 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici di apprendimento”, la

 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la successiva Circolare Ministeriale 06 marzo 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – indicazioni operative;

**Valutata** la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

**Vista** la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

**Considerata** l ’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità);

**Valutato** Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

**Vista**. la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

**Valutato** il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

**Considerati** gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell’articolo 12 della legge 104/92;

**Visto** l’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l’art. 15, commi 10 e 11);

**Visto** Decreto Interministeriale n. 182 29/12/2020 e Linee Guida

 **Visto** Decreto Interministeriale n. 182/2020 RIPORTATO IN VIGORE DOPO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 26/04/2022

 **Visto** il DM 328 del 22 12 2022 concernenti le nuove Linee Guida della riforma 1.4 nell’ ambito del PNRR

 **Visto** il PTOF

 **Visto** il P.A.I. deliberato dal Collegio dei Docenti per l’A.S. 2022/2023

# DECRETA

**La Costituzione del GLI e del GLO di Istituto per l’A.S. 2023/2024**

# Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)

È costituito il gruppo di lavoro di Istituto per l'inclusione (GLI) per l’a.s. 2023-24 così composto:

* Dirigente scolastico;
* Collaboratori del Dirigente Scolastico;
* Funzioni Strumentali dell’inclusione;
* Tutte le Funzioni Strumentali
* Coordinatori di classe in cui sono inseriti gli alunni BES;
* Docenti di sostegno;
* Specialisti Azienda Sanitaria Locale;
* Componente genitori;
* Partecipazione delle figure professionali specifiche interne (Personale A.T.A) ed esterne all’Istituzione scolastica (assistenti educativi, operatori centri di riabilitazione, mediatori linguistici o di altri soggetti del Terzo Settore con cui la scuola ha attivato Protocolli d’intesa e Componenti dell’Area Servizi Sociali dell’Ente locale).

**Art. 1.1 Convocazione e Presidenza del GLI**

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o per delega ai suoi Collaboratori oppure alle Funzioni Strumentali per l’Inclusione.

Il GLI si riunisce:

a. in seduta PLENARIA per redigere, valutare e monitorare il PI (ex PAI Piano Annuale dell’Inclusione)

b. in seduta ristretta nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio BES continuo;

c. in caso di urgenza/necessità, per Riunioni Straordinarie (anche in versione di GLI tecnico).

Di ogni seduta dei GLI deve essere redatto apposito verbale che è sottoscritto da tutti i partecipanti.

# Art. 1.2 Funzioni

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:

* rilevazione dei BES presenti nella scuola analizzando la situazione complessiva dell’Istituto (numero degli alunni con disabilità, DSA, BES, tipologie dello svantaggio e le classi coinvolte);
* focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi e sulla compilazione dei PDP;
* rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
* raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione dei PEI;
* interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);
* definizione e analisi delle attività di Alternanza Scuola Lavoro anche in prospettiva di un più qualificato coinvolgimento degli studenti con disabilità, con DSA e con BES;
* promozione di attività di formazione per docenti, famiglie e alunni su tematiche specifiche sulla base di esigenze emerse;
* proposte di acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici dedicati agli alunni con disabilità e ai docenti che se ne prendono cura;
* progettazione e pianificazione attività da inserire nel PTOF.
* formulazione del P.A.I. che sarà proposto al Collegio Docenti e da questi approvato.

# Art. 2. Costituzione dei Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo (GLO), per la progettazione delle attività educative e didattiche finalizzate all’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità (D. Lgs 96/2019, art.8, c.10, Modifica all’art. 9 del D. Lgs 66/2017).

Il gruppo di lavoro, a cui il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto da:

 • Dirigente Scolastico in funzione di Presidente coordinatore e/o funzione strumentale per l’inclusione (su delega)

* da tutti i docenti del Consiglio di Classe in cui è inserito l’alunno diversamente abile;
* un rappresentante dell’ASL territorialmente competente che assicura “il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare”;
* dai *genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale*;
* gli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione;
* dalle figure professionali specifiche esterne all’istituzione scolastica (Educatori professionali, Assistente all’autonomia e alla comunicazione…..) che interagiscono in modo continuativo con la classe, ed interne (collaboratori scolatici che forniscono assistenza di base agli alunni disabili);

Il Dirigente Scolastico, ove richiesto, può autorizzare la partecipazione di **un esperto** indicato dalla famiglia (art. 3 comma 6 D.I. 182/2020). La predetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

## **Art. 2.1 Compiti del GLO**

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

* definizione del PEI;
* verifica del processo d’inclusione;
* proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno tenuto conto del Profilo di Funzionamento;
* individuazione di figure professionali che favoriscono la piena inclusione degli alunni disabili (assistenti materiali, gli Educatori professionali, l’Assistente all’autonomia e alla comunicazione).

È dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI.

Essendo il GLO un gruppo di lavoro, le decisioni si prendono a maggioranza.

Di ogni seduta dei GLO deve essere redatto apposito verbale che è sottoscritto da tutti i partecipanti.

## **Art. 2.2 Funzionamento del GLO**

Si riunisce almeno tre volte l’anno, una generalmente per la stesura del PEI, una per la verifica intermedia ed una per la verifica finale ed eventuali proposte per l’anno successivo, anche in modalità on line sincrona; il GLO, comunque, può riunirsi ogni volta se ne riscontri la necessità e/o l’opportunità.

***PEI -*** Con l’approvazione del D. Lgs. 66/17 e D. Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa prevede che venga “*elaborato e approvato*” dal GLO e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base e/o assistenza specialistica e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente e al sostegno alla classe. Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

***Tempi di elaborazione de PEI -*** Il D. Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “***in via provvisoria entro giugno*** *e in via definitiva, di norma,* ***non oltre il mese di ottobre*** *ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona*”.

Inoltre “***è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico*** *al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”*.

Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”.

I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

## **Art. 3 Pubblicazione Atti e convocazione GLI-GLO**

Il Presente atto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto.

È compito del DS convocare i suddetti Gruppi di Lavoro attraverso ordini di servizio e/o mail indirizzate ai singoli componenti in tempi validi perché possano averne notizia e possano partecipare.

Gli incarichi non comporteranno oneri aggiuntivi per lo Stato.

Il Dirigente Scolastico

Dr. Salvador Tufano